

COMUNE DI ROCCA SUSELLA

Provincia di Pavia

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE GENERALE**

N. 23 DEL 02/09/2014

ORIGINALE

**CONCESSIONE ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO AI SENSI
DELL'ART.65 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N.448 E S.M.I**

PREMESSO

- che l'adozione degli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, qualora non sia riservata dalla legge o dallo statuto agli organi di governo dell'ente, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, è attribuita ai dirigenti dell'ente e che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le predette funzioni sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi, come prescrive l'art. 107, commi 2 e 3 e l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- che con decreto del Sindaco n.10 del 09/06/2014, esecutivo ai sensi di legge, è stata attribuita alla scrivente Eleonora Bergami, la responsabilità dell'area amministrazione generale, del Comune di Rocca Susella;
- che responsabile unico del presente procedimento ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunale sugli affidamenti in economia è la sottoscritta responsabile di area Eleonora Bergami;

RICHIAMATI:

- il DPCM n. 452 del 21/12/2000 ad oggetto "*Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 ("Riduzione oneri sociali e tutela della maternità"), della Legge 22/12/1999, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della Legge 23/12/1998, n. 448*", modificato ed integrato dal DPCM n. 337 del 25/05/2001 *Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà*

sociale 21 Dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari con tre figli minori”, il quale prevede che:

1. i cittadini che intendono richiedere l'attribuzione degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della Legge n. 448/99, devono presentare domanda al Comune di residenza;
 2. gli assegni per il nucleo familiare e di maternità siano concessi come provvedimento del Comune, alle condizioni e nella misura stabilita, rispettivamente, dagli articoli 65 e 66 della Legge nonché dal regolamento stesso;
 3. il Comune di residenza del richiedente è considerato “ente erogatore” agli effetti della disciplina prevista dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 130 del 03/05/2000;
 4. al pagamento degli assegni concessi dai Comuni provvede l'INPS, attraverso le proprie strutture;
 5. i Comuni trasmettono all'INPS, secondo specifiche fornite dallo stesso Istituto, per via telematica l'elenco dei beneficiari ed i dati necessari al pagamento dell'assegno, l'importo da pagare, semestrale per l'assegno al nucleo familiare e totale per l'assegno di maternità ed il periodo di riferimento per il quale deve essere corrisposto l'assegno;
- il D.P.C.M. Del 09 maggio 1999, n.221, come modificato dal D.P.C.M 4 aprile 2001, n.242 che definisce le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate;
 - il D.M. 21 dicembre 2000, n.42, come modificato dal D.M. 25Maggio 2001, n.337 e s.m.i., che disciplina l'assegnazione e l'erogazione dell'assegno per i nuclei familiari numerosi a norma dell'art.65 della Legge 448/98 precedentemente indicata;
 - il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “Rivalutazione per l'anno 2013 della misura degli assegni e dei requisiti economici ai sensi dell' art. 65 comma 4, della legge 23/12/1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del Decreto Legislativo 26/03/2001, n. 151 (assegno di maternità), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20/02/2013;

RICORDATO che l'assegno per i nuclei familiari numerosi a norma dell'art.65 della citata Legge 448/1998 , è erogato in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani (oppure stranieri appartenenti alla Comunità Europea) residenti, con tre o più figli minori, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (Ise), di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n.109 e s.m.i

VISTI:

- la richiesta di concessione beneficio di cui all'art. 66 della legge 448/98, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la concessione di prestazioni sociali agevolate, presentata dal Sig. S.G.A.A. acclarata al protocollo di questo Ente in data 18/08/2014 al n. 2030;
- il certificato della situazione economica nucleo familiare per concessione benefici di cui agli artt. 65 e 66 della legge 448/98 a nome della richiedente e quello relativo alla certificazione ISE generale di cui al D.Lgs. 109/98;

- l'estratto della pagina di servizio offerta dall'INPS per il calcolo della concessione delle prestazioni sociali;

CONSIDERATO che

- la presentazione è avvenuta nei modi e nei termini di cui alle normative suddette;
- il beneficio di cui trattasi cesserà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui venisse a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale venisse a mancare, ai sensi del Decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m. e i., il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;
- del presente provvedimento sarà data dovuta comunicazione ai richiedenti con l'avvertimento che sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni evento che determini la variazione del nucleo familiare;

RITENUTO che in relazione a tale documentazione è rilevabile il diritto alla prestazione per l'importo di € 1.833,26 salvo eventuali conguagli a seguito di revisione dell'entità degli importi da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a favore del nucleo S.G.A.A. come risultante dal prospetto agli atti, predisposto dall'Ufficio relativamente alla domanda di cui sopra.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità amministrativa del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e smi allegato alla presente determinazione;

VISTO il Decr. Legisl. vo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO il vigente lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di concedere il beneficio economico per il nucleo familiare numeroso al richiedente sotto indicato il quale, in seguito all'istruttoria, è risultato in possesso dei requisiti previsti per l'anno 2014:

NOMINATIVO	PERIODO	TOTALE DA EROGARE
S.G.A.A.	DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014	1833,26

- di comunicare all'INPS i dati necessari allo scopo di consentire l'emissione del relativo assegno;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Eleonora Bergami)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Eleonora Bergami".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

RILASCI

ESPRIME parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del dec. lgs 267 del 18.08.2000 e SM.I.: **FAVOREVOLE**

Rocca Susella, 02/09/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

BERGAMI ELEONORA



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Eleonora Bergami".